

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2864/90 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1990

che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per i periodi 1989-1990 e 1990-1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3708/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12,considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1188/81, possono beneficiare delle restituzioni i cereali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, che sono impiegati per la fabbricazione di bevande spiritose di cui ai codici NC 2208 30 91 e 2208 30 99 e che rispondono alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose<sup>(5)</sup>;

considerando che, a seguito della informazioni fornite dalla Spagna relative ai periodi compresi fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre

1989, è d'uopo fissare i coefficienti per i periodi compresi fra il 15 dicembre 1989 e il 30 giugno 1990 e fra il 1° luglio 1990 e il 30 giugno 1991;

considerando che i dati forniti dalla Spagna non sono così coerenti da consentire un orientamento univoco; che, di conseguenza, non si terrà conto, per la determinazione del coefficiente, né dell'evoluzione delle esportazioni, né di quella dei quantitativi commercializzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i periodi compresi fra il 15 dicembre 1989 e il 30 giugno 1990 e fra il 1° luglio 1990 e il 30 giugno 1991, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione del whisky spagnolo, sono fissati negli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.